



COMUNE DI ROBASSOMERO

Via Braccini 7 – 10070 (TORINO) Tel. 0119234400 - Fax 0119234422

E-mail: comune@comune.robassomero.to.it - Cod. F. 83001550017 - P.ta IVA 01381880010

Area Amministrativa – Ufficio Polizia Municipale Tel. 0119234413 – 0119234404

E-mail: poliziamunicipale@comune.robassomero.to.it

ORDINANZA N. 43/2009

OGGETTO: Ordinanza per la disciplina della circolazione per sgombero neve.

IL SINDACO

Premesso che: nella stagione invernale in concomitanza di nevicate, si verificano pericoli per l'incolumità dei pedoni e l'integrità dei veicoli, nonché notevoli inconvenienti alla fluidità della circolazione connessi all'ingombro delle strade e dei marciapiedi;

Preso atto che in tali occasioni i mezzi sgombraneve, considerate le contenute dimensioni delle strade del centro paese, necessitano di aree idonee all'ammassamento della neve;

Ritenuto di dover provvedere in merito al fine di eliminare i pericoli immediati per la pubblica incolumità, migliorando la percorribilità soprattutto delle aree con flusso pedonale;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la legge 689/81 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il vigente Codice della Strada approvato con D. L.vo n. 285 del 1992 e successive modificazioni ed il relativo Regolamento d'esecuzione approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495.

ORDINA

Che in caso di precipitazioni nevose:

Sono istituiti il divieto di sosta

- **nei 4 stalli a sinistra del parcheggio di fronte al Municipio, in via Braccini;**
- **in piazza XXV Aprile;**
- **sul lato destro del piazzale della Chiesa (fronte ingresso lato campanile);**
- **sul lato destro di via Dante (direzione da via Losa verso corso Italia);**
-

RICORDA

Alla cittadinanza che il rispetto delle norme del Codice della Strada sotto indicate garantisce la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale:

- ai sensi dell'art. 149 comma 3 del Codice della Strada D.L.vo n. 285 del 1992 e successive modificazioni, “ *quando siano in azione macchine sgombraneve o spargitrici, i veicoli devono procedere con la massima cautela. La distanza di sicurezza rispetto a tali macchine non deve essere comunque inferiore a 20 mt. I veicoli che procedono in senso opposto sono tenuti, se necessario, ad arrestarsi al fine di non intralciare il lavoro*”. (sanzione amministrativa da € 38,00 a €155,00 sanzione accessoria di punti 3);
- ai sensi dell'art. 159 comma 1 lett. c del Codice della Strada D.L.vo n. 285 del 1992 e successive modificazioni, “ *gli organi di polizia dispongono la rimozione :...in tutti i casi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione*”.

INVITA

La cittadinanza a limitare l'uso delle auto private, affinché i mezzi di pronto intervento e dei servizi essenziali possano operare agevolmente.

AVVERTE

Che contro questo provvedimento, a norma della legge 7 agosto 1990 n. 241, è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine.

DISPONE

L'affissione della presente all'albo pretorio e l'invio per i provvedimenti di competenza all'ufficio Polizia Municipale, all'Ufficio Tecnico comunale.

Robassomero il 09 dicembre 2009

Il Sindaco
(Rag. Antonio MASSA)